

REGOLAMENTO COMUNALE PER
“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE - De.co. ”

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa economica, culturale e turistica e uno strumento di promozione dell'immagine del paese.
2. Il Comune riconosce tra le proprie finalità istituzionali l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze riguardanti prodotti agro-alimentari e gastronomici, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale e radicamento sul territorio, sono motivo di particolare interesse pubblico e meritevoli di valorizzazione. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio prizzese.
3. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
4. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.co. (acronimo di “Denominazione Comunale di Origine”).
5. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.co. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti; per le suddette attività il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere o sostenere iniziative esterne a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro; tali iniziative potranno essere realizzate sia attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, sia ricercando forme di sponsorizzazione ai sensi del regolamento comunale sulle sponsorizzazioni, approvato con delibera del consiglio comunale n° 36 del 18 luglio 2013
- e) di rilasciare un marchio De.co. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.
2. Il registro verrà predisposto dal servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive ed approvato dalla Giunta Comunale.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.co.);
 - i soggetti che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.co.
 - gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - carni fresche di animali allevati nel territorio e loro preparazioni,;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - dolci e paste;
 - piatti tradizionali della cucina prizzese;
 - bevande analcoliche, alcoliche, distillati e liquori;
 - olive;
 - animali vivi destinati alla macellazione delle razze bovine e ovi-caprine;
 - miele;
 - origano e altre piante aromatiche/officinali;
 - funghi freschi e secchi;
 - frutta e verdura, ortaggi;
 - conserve.

Art.4

Richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro

1. Le richieste, ai fini della iscrizione nel registro De.co. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere presentate da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le peculiari caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'istituzione. In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Prizzi);
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione e conservazione consolidate nel tempo in base agli usi locali;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.co. si pronuncia l'Amministrazione comunale su proposta di una commissione di 4 esperti del settore agro-alimentare nominata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore delle Attività Produttive. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.co.
4. La fase di istruttoria sommaria delle domande sarà gestita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, che predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari necessaria ai fini dell'iscrizione nel registro DE.CO. La Giunta Comunale con propria deliberazione, approva anche la scheda identificativa del prodotto locale e ne dispone l'iscrizione nel registro De.co.
5. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.co. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Art.5

Descrizione del Marchio

Il marchio dei prodotti che potranno fregiarsi della denominazione De.co. sarà approvato dalla Giunta Comunale. Esso dovrà recare lo stemma comunale e la dizione “Comune di Prizzi” .

Art.6

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell’ambito dell’organizzazione dei servizi vigenti.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.co. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull’ordinamento degli enti locali.

Art. 8

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 9

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 10

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

Art. 11

Istituzione di una speciale Sezione sul sito comunale

1. Sul sito comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 12

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un

limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 13

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.